

## CODICE CIVILE

### Libro VI - Della tutela dei diritti Titolo I - Della trascrizione

#### **Art. 2683 Beni per i quali è disposta la pubblicità.**

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione , osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

- 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- 2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
- 3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico .